

Fattura elettronica

Nuovi obblighi dal 1° luglio 2022 per forfettari e ex-minimi

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo informarLa in merito alle novità relative agli obblighi di fatturazione elettronica che il Governo intende introdurre con il cd. "decreto PNRR-2", che è stato approvato in Consiglio dei ministri, in secondo esame, il 21 aprile 2022. Poiché il decreto non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, quanto di seguito esposto potrebbe essere suscettibile di ulteriori variazioni.

Gli allegati da consultare:

Premessa	2
<i>Decorrenza dei nuovi obblighi.....</i>	<i>2</i>
<i>Il quadro dei nuovi obblighi.....</i>	<i>3</i>
<i>Come prepararsi ai nuovi obblighi</i>	<i>3</i>
<i>I tempi della fatturazione elettronica</i>	<i>4</i>
<i>Il codice natura IVA</i>	<i>4</i>

Premessa

Con il cd. decreto PNRR-2 l'esecutivo ha messo in campo una serie di iniziative volte a combattere l'evasione fiscale.

Tra queste, **l'estensione dell'obbligo di fatturazione in modalità elettronica a carico dei contribuenti in regime forfetario ed in regime di vantaggio.**



Secondo quanto trapelato dopo il Consiglio dei ministri del 13 aprile, nel corso del quale il decreto era stato approvato una prima volta, l'obbligo di e-fattura pareva essere esteso a tutti, senza distinzioni, a partire dal 1° luglio 2022. Questa "versione" del decreto, tuttavia, non è mai stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale

Il Consiglio dei ministri si è riunito nuovamente il 21 aprile, approvando una nuova versione del decreto, profondamente modifica rispetto alle anticipazioni del 13 aprile.

Tuttavia, anche questa versione "definitiva" del 21 aprile al momento della stesura del presente contributo non è ancora stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Ulteriori modifiche potrebbero pertanto nuovamente intervenire, o essere introdotte nel corso dell'iter di conversione del decreto in legge.

Decorrenza dei nuovi obblighi

Secondo le informazioni attualmente disponibili, i nuovi obblighi di emissione delle fatture esclusivamente in modalità elettronica entreranno in vigore secondo il seguente calendario:

A partire dal 1° luglio 2022	→	Per i contribuenti che nel 2021 hanno conseguito ricavi o compensi , ragguagliati a periodo, superiori a 25.000 euro
A partire dal 1° gennaio 2024	→	Per tutti, senza eccezioni



ATTENZIONE! - Ai fini della verifica del superamento della soglia di 25.000 euro di ricavi / compensi, che comporta l'obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico, occorre verificare l'ammontare dei ricavi / compensi stessi ragguagliandoli a periodo.



Esempio

Un contribuente in regime forfettario ha iniziato l'attività nel mese di agosto 2021 (cinque mesi), conseguendo ricavi per 20mila euro. Tale ammontare dei ricavi è apparentemente sottosoglia 25mila euro, ma ragguagliato a periodo ($20.000 / 5 * 12$ mesi), ammonta a 48.000 euro. In questo caso, pertanto, il contribuente sarà obbligato ad emettere fattura elettronica a partire dal 1° luglio 2022.

Il quadro dei nuovi obblighi

Essere obbligati all'emissione della fattura elettronica non è la sola novità: infatti, i "nuovi obbligati" vengono a tutti gli effetti attratti nel mondo del "fisco elettronico" e pertanto:

- ➔ dovranno emettere fattura esclusivamente in modalità elettronica (tramite le funzionalità messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o tramite un software);
- ➔ dovranno ricevere le fatture dai propri fornitori in modalità elettronica (su PEC o tramite un canale software);
- ➔ dovranno procedere alla conservazione elettronica delle fatture a norma del CAD, Codice di Amministrazione Digitale
- ➔ dovranno assolvere l'imposta di bollo in modalità virtuale, con versamento trimestrale, con modello F24 oppure tramite piattaforma Fatture e Corrispettivi.

Come prepararsi ai nuovi obblighi

Per poter affrontare i nuovi obblighi del "fisco elettronico" prima di tutto è indispensabile valutare se per l'emissione delle e-fatture si intende:

- ➔ Utilizzare i servizi gratuiti dell'Agenzia delle Entrate
- ➔ Acquistare un software che consente di gestire le fatture elettroniche emesse e ricevute

Qualunque sia la strada prescelta, **è indispensabile:**

Disporre delle chiavi di accesso alla propria area riservata di Fatture e Corrispettivi, il sito dell'Agenzia delle Entrate dedicato alla fattura elettronica:



- ✓ **SPID di II livello**
- ✓ **Carta CND**
- ✓ **Carta di Identità Elettronica (CIE)**

Una volta effettuato l'accesso è consigliabile:

- ➔ Delegare lo Studio ai servizi di fatturazione elettronica, in modo tale che possiamo assistervi;
- ➔ Sottoscrivere l'accordo di adesione al servizio di Conservazione offerto gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate;
- ➔ Sottoscrivere l'accordo di adesione al servizio di Consultazione offerto gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate.

I tempi della fatturazione elettronica

Le problematiche fondamentali da tenere in considerazione quando si è obbligati alla fatturazione elettronica sono innanzi tutto legate ai tempi:

La fattura "immediata"	➔	deve essere trasmessa entro 12 giorni
La fattura "differita"	➔	deve essere trasmessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui si è verificata l'esigibilità

Sono previste sanzioni importanti: sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati a carico del cedente o prestatore che viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di **operazioni non soggette** a imposta sul valore aggiunto. Tuttavia, **quando la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.**

Vi sarà comunque un periodo di tolleranza per i nuovi obbligati: per tutto il **terzo trimestre 2022**, le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 non saranno loro applicabili, ma ciò solo **a condizione che la fattura elettronica venga emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**

Il codice natura IVA

Si evidenzia infine che l'emissione di una fattura elettronica comporta di specificare un "codice natura" che *spieghi* per quale ragione non è stata applicata l'IVA.



OSSERVA - Nel caso dei contribuenti in regime forfettario o di vantaggio, il corretto codice natura da utilizzare è N2.2 Operazioni non soggette – altri casi.